

## TERMINI E CONDIZIONI

relativi alle Obbligazioni di cui alla Nota Informativa relativa al programma di offerta e di quotazione denominato: Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor* di Cassa depositi e prestiti S.p.A., depositata presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0088055/23 del 6 ottobre 2023.

Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l’Emittente e gli Obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse sono composte dai presenti Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

### 1. Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Valore Nominale

I titoli oggetto del Programma sono obbligazioni *senior*.

I titoli possono essere obbligazioni a tasso fisso costante (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**”), obbligazioni a tasso fisso crescente (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**”), obbligazioni a tasso fisso decrescente (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**”), obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**”), obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *cap e/o floor* (le “**Obbligazioni a Tasso Variabile**”) o obbligazioni a tasso misto con possibilità di *cap e/o floor* (le “**Obbligazioni a Tasso Misto**”) (tutte, congiuntamente, le “**Obbligazioni**” o i “**Titoli**”).

Subordinatamente al rispetto dei limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015, le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma possono essere emesse ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest’ultimo comma come modificato dall’art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le Obbligazioni emesse ai sensi della citata normativa sono soggette al regime fiscale descritto al paragrafo 4.15 “*Regime fiscale*” della Nota Informativa.

Inoltre, i Titoli, diversamente da altri debiti assunti dall’Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.

Le Obbligazioni potranno essere emesse in una o più *tranche*. Le Condizioni Definitive riporteranno il numero della serie, il numero della tranche, ivi incluse eventuali informazioni sulla fungibilità con una serie esistente, e il rispettivo Valore Nominale Complessivo.

Le Condizioni Definitive riportano inoltre la data di emissione, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la “**Data di Emissione**”), la data di scadenza, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la “**Data di Scadenza**”) e le informazioni relative alla determinazione ed al pagamento degli interessi, il numero di Obbligazioni oggetto dell’Offerta e/o della Quotazione, il Codice ISIN e il valore nominale (il “**Valore Nominale**”) di ciascuna Obbligazione.

### 2. Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati e foro competente

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle

Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nei Termini e Condizioni e nelle Condizioni Definitive, sono sottoposte alla legge italiana e devono essere interpretate secondo la medesima legge.

L'autorità giudiziaria di Roma ha competenza esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Roma non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

In particolare, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato (il "**Codice del Consumo**"), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010, per la risoluzione di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte del Collocatore, l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("**ACF**") previsto dal Decreto Legislativo n. 130 del 2015 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo al Collocatore. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte del Collocatore degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF l'investitore può consultare il sito web dell'ACF ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)) e le delibere CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016 e n. 21867 del 26 maggio 2021, pubblicate sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it).

Si precisa che tale procedura non può essere esperita nei confronti dell'Emittente.

### **3. Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri**

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e/o integrato, (il "**Testo Unico**") e della "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*" adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento congiunto del 13 agosto 2018, come successivamente modificato, e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan, denominazione commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6 (il "**Sistema di Gestione Accentrata**"). Non sono emessi certificati rappresentativi

delle Obbligazioni; è tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso Euronext Securities Milan, dagli intermediari aderenti al Sistema di Gestione Accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Euronext Securities Milan, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, è considerato il legittimo titolare delle stesse ed è autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

#### **4. Valore Nominale Complessivo dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla quotazione**

Il Valore Nominale Complessivo sarà indicato nelle Condizioni Definitive che entro l'inizio del Periodo di Offerta saranno rese pubbliche e messe a disposizione secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare il Valore Nominale Complessivo dell'Offerta secondo le modalità indicate nel paragrafo 5.1.2 "*Ammontare totale dell'Emissione e dell'Offerta*" della Nota Informativa.

L'Emittente potrà procedere all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto il Valore Nominale Complessivo oggetto dell'Offerta secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

#### **5. Valuta di emissione dei Titoli**

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

#### **6. Ranking dei Titoli**

I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati), dell'Emittente già contratti o futuri.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata e non sono state previste garanzie o altri impegni relativamente a qualsiasi pagamento dovuto dall'Emittente ai sensi delle Obbligazioni (sia legato al rimborso delle Obbligazioni che al pagamento degli interessi). Le Obbligazioni non sono strumenti bancari.

Inoltre, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" e, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni.

Si precisa, infine, che l'Emittente non è soggetto alle previsioni della Direttiva 2014/59/UE, come successivamente modificata, in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (come recepita nell'ordinamento italiano dai decreti legislativi del 16 novembre 2015, n. 180 e 181, e successive modifiche) e, pertanto, le Obbligazioni non sono soggette all'applicazione dello strumento del cd. "*bail-in*" previsto da tale normativa.

#### **7. Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni**

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nei Termini e Condizioni e nelle Condizioni Definitive che sono sottoposte alla legge italiana nonché ai benefici e ai diritti propri della stessa, quali il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nei Termini e Condizioni e nelle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.

L'Emittente potrà apportare a dette disposizioni, e conseguentemente alle caratteristiche delle Obbligazioni le modifiche necessarie od opportune al fine di recepire la vigente disciplina applicabile alle Obbligazioni, come di seguito previsto al successivo sottoparagrafo 11.1 "*Modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni*".

In ogni caso, le modifiche, integrazioni e comunicazioni relative alle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente sono rese note nei modi previsti al successivo sottoparagrafo 11.2 "*Comunicazioni*".

## **8. Tasso di interesse nominale**

### **8.1 Tasso di interesse nominale**

Il Tasso di interesse nominale sarà indicato, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

### **8.2 Disposizioni relative agli Interessi da pagare**

Si descrivono di seguito le modalità di calcolo degli interessi a seconda che si tratti di Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile o Obbligazioni a Tasso Misto.

\* \* \*

#### **A. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Costante maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse costante predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Cedola a Tasso Fisso Costante**").

Le Cedole a Tasso Fisso Costante sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il Tasso di Interesse Minimo, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Costante.

Il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante potrà essere determinato a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso sarà comunicato al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

## **B. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una “**Cedola a Tasso Fisso Crescente**”).

Le Cedole a Tasso Fisso Crescente sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il/i Tasso/i di Interesse Minimo/i, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Crescente.

I tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi delle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente potranno essere determinati a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso saranno comunicati al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

## **C. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse decrescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una “**Cedola a Tasso Fisso Decrescente**”).

Le Cedole a Tasso Fisso Decrescente sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il/i Tasso/i di Interesse Minimo/i, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Decrescente.

I tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi delle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente potranno essere determinati a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso saranno comunicati al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

## **D. Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, il cui andamento, nel corso della vita delle Obbligazioni, include almeno due delle seguenti modalità: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo A. “*Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*”); (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo B. “*Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*”); (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo C. “*Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*”) (ciascuna, una “**Cedola a**

**Tasso Fisso con Andamento Misto”).**

Le Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il/i Tasso/i di Interesse Minimo/i, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto.

I tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi delle Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto potranno essere determinati a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso saranno comunicati al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

**E. Obbligazioni a Tasso Variabile**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile (con possibilità di *cap e/o floor*) maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando una delle formule sotto indicate, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, (ciascuna, una “**Cedola a Tasso Variabile**”):

Obbligazioni ordinarie:

$$VN \times (P \times S \pm \text{Margine})$$

Obbligazioni in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo):

$$VN \times \min (P \times S \pm \text{Margine}; \text{Cap})$$

Obbligazioni in cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} (P \times S \pm \text{Margine}; \text{Floor})$$

Obbligazioni in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} [\text{Floor}; \min (P \times S \pm \text{Margine}; \text{Cap})]$$

Dove:

**VN** = Valore Nominale;

**P** = Fattore di Partecipazione (superiore, uguale o inferiore al 100% e comunque maggiore di 0) applicato al Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

**S** = valore assunto dal Parametro di Riferimento, espresso in percentuale, indicato nelle Condizioni Definitive alla/e data/e di rilevazione indicata/e nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Rilevazione**”);

**Margine** = valore espresso in percentuale (pari o superiore al relativo Margine Minimo indicato nelle Condizioni Definitive, determinato a conclusione del Periodo di Offerta e comunicato al pubblico secondo le modalità di seguito dettagliate;

**Cap** = valore massimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

**Floor** = valore minimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato.

Con riferimento alle Cedole a Tasso Variabile si precisa che il Fattore di Partecipazione sarà sempre maggiore di zero e non potrà mai avere valore negativo.

Il Margine potrà essere determinato a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso sarà comunicato al pubblico e contestualmente a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. Fermo restando che il Margine avrà in ogni caso un valore pari o superiore al valore del relativo Margine Minimo indicato nelle Condizioni Definitive, lo stesso potrà essere pari a zero (cioè nullo) ovvero avere un valore negativo. L'applicazione di un Margine negativo ovvero nullo non potrà in alcun modo avere come conseguenza che il valore della singola Cedola a Tasso Variabile sia inferiore a zero.

Le Cedole a Tasso Variabile sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole a Tasso Variabile sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

Il valore di ciascuna Cedola a Tasso Variabile non può mai essere inferiore a zero.

\* \* \*

## **F. Obbligazioni a Tasso Misto**

Le Obbligazioni a Tasso Misto (con possibilità di *cap* e/o *floor*) corrispondono, per una parte della durata delle Obbligazioni, una o più cedole a tasso variabile (di seguito “**Cedole Variabili**”) e, per un'altra parte della durata delle Obbligazioni una o più cedole a tasso fisso costante e/o cedole a tasso fisso crescente e/o cedole a tasso fisso decrescente (di seguito, congiuntamente le “**Cedole Fisse**”). In particolare:

### *(i) Cedole Variabili*

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano interessi lordi annui il cui importo è calcolato applicando una delle formule indicate al precedente sottoparagrafo E. “*Obbligazioni a Tasso Variabile*”.

Le Cedole Variabili sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Il valore di ciascuna Cedola Variabile non può mai essere inferiore a zero.

### *(ii) Cedole Fisse*

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano interessi lordi annui, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse così determinato e che, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, può essere: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo A. “*Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*”); e/o (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo B. “*Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*”); e/o (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo C.

“*Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*”).

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Cedola Fissa sarà pari o superiore al relativo Tasso di Interesse Minimo indicato nelle Condizioni Definitive e potrà essere determinato a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso sarà comunicato al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole Variabili e le Cedole Fisse sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

### **8.3 Data di Godimento degli Interessi**

Le Obbligazioni maturano interessi, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, a decorrere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Godimento**”).

### **8.4 Date di Pagamento degli Interessi**

Le date di pagamento degli interessi sono indicate nelle Condizioni Definitive (le “**Date di Pagamento degli Interessi**”).

### **8.5 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

### **8.6 Dichiarazione indicante il tipo di sottostante**

Di seguito si riportano i Parametri di Riferimento, rilevati alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le “**Date di Rilevazione**”), a cui potranno essere indicizzate le Cedole a Tasso Variabile o le Cedole Variabili delle Obbligazioni emesse nell’ambito della Nota Informativa.

Il Parametro di Riferimento potrà di volta in volta coincidere con uno dei seguenti tassi: (i) Tasso Interbancario – *EURIBOR*; (ii) Tassi su titoli governativi; (iii) Tasso Euro Swap (IRS); (iv) Rendimento d’asta BOT; (v) Tasso BCE; (vi) Rendistato; e (vii) Tasso CMS.

### **8.7 Descrizione dei Parametri di Riferimento**

#### *Tasso Interbancario – EURIBOR*

Il tasso EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*) (“**EURIBOR**”) è il tasso di interesse a breve termine corrisposto sui depositi interbancari in euro, calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (SDE) – calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive – pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario e rilevato secondo il calendario TARGET. Il tasso EURIBOR scelto come Parametro di Riferimento potrà essere il tasso EURIBOR a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

#### *Tassi su titoli governativi*

Tassi di interesse corrisposti su titoli governativi italiani di durata da tre mesi a trenta anni secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.



### *Tasso Euro Swap (IRS)*

Il tasso annuale per le operazioni di *swap* in Euro da uno a trenta anni, espresso in percentuale secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

### *Rendimento d'asta BOT*

Il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta effettuata in un mese solare di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione ed antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il "**Mese di Riferimento**"). Il rendimento d'asta del BOT eventualmente scelto come Parametro di Riferimento potrà essere il rendimento d'asta del BOT per durate fino ad un anno, così come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

### *Tasso BCE*

Il Tasso BCE, inteso come il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, è il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE per la durata di una settimana. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è uno dei tre tassi di riferimento che la BCE fissa ogni sei settimane nel quadro della sua azione tesa a mantenere stabili i prezzi nell'area dell'euro.

### *Rendistato*

Il Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia, costituisce il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato. Viene pubblicato mensilmente ed è elaborato sulla base dei dati ufficiali di negoziazione sul MOT e con periodicità giornaliera. Il paniere è costituito da tutti i BTP aventi vita residua superiore a un anno, con l'esclusione dei BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro, dei BTP Italia (indicizzati all'inflazione italiana), dei BTP Futura, dei BTP Valore e dei CCTeu.

### *Tasso CMS*

Il Tasso CMS (*Constant Maturity Swap*) (il "**Tasso CMS**") è il tasso di un contratto swap che contrappone un tasso a medio-lungo termine a un tasso a breve termine. La durata del Tasso CMS prescelto come Parametro di Riferimento (inteso come tasso a medio-lungo termine) potrà essere compresa tra 1 e 30 anni come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive in cui saranno altresì fornite informazioni sul contratto *swap* relativo al Tasso CMS.

\* \* \*

La fonte informativa puntuale di riferimento di ciascun Parametro di Riferimento verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

### **8.8 Metodo utilizzato per mettere in relazione il sottostante ed il tasso di interesse nominale**

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto, le Cedole a Tasso Variabile e le Cedole Variabili saranno calcolate secondo le modalità riportate ai precedenti sottoparagrafi E. "*Obbligazioni a Tasso Variabile*" e F. "*Obbligazioni a Tasso Misto*".

### **8.9 Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità**

Il valore del Parametro di Riferimento è rilevato dalle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali ad esempio *Reuters*, *Bloomberg* o pubblicato in Italia dalla stampa specializzata secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

### **8.10 Eventi di turbativa e straordinari relativi al Parametro di Riferimento**

Qualora, durante la vita delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto, si verifichi un evento perturbativo della regolare rilevazione del valore del Parametro di Riferimento (un **“Evento di Turbativa”**), o un evento di natura straordinaria tale da modificare la struttura, compromettere l’esistenza o incidere sulla continuità del calcolo del valore del Parametro di Riferimento (un **“Evento Straordinario”**) – entrambi come specificati nelle Condizioni Definitive – il valore di tale Parametro di Riferimento, per le finalità di determinazione delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili, sarà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e fermo restando che le Condizioni Definitive riporteranno l’indicazione degli Eventi di Turbativa di volta in volta applicabili, potranno costituire un Evento di Turbativa: (a) il verificarsi o l’esistenza, con riferimento al Parametro di Riferimento di (i) qualsiasi limitazione o sospensione imposta sugli scambi dalla borsa di riferimento o dal rispettivo mercato collegato a causa di movimenti nei prezzi eccedenti i limiti permessi da tale borsa o mercato o (ii) qualsiasi evento che turbi o impedisca (come determinato dall’Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare transazioni o ottenere valori di mercato nella borsa di riferimento o (b) l’impossibilità di procedere alla Data di Rilevazione per qualsivoglia motivo alla rilevazione del Parametro di Riferimento.

A titolo meramente esemplificativo e fermo restando che le Condizioni Definitive riporteranno l’indicazione degli Eventi Straordinari di volta in volta applicabili, potrà costituire un Evento Straordinario la modifica della struttura o la soppressione del Parametro di Riferimento ovvero la cessazione o modifica della relativa fonte informativa.

### **8.11 Nome del responsabile del calcolo**

Le Condizioni Definitive riportano il nome e l’indirizzo dell’agente per il calcolo, nominato dall’Emittente ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse (ivi incluse le determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e a Tasso Variabile o della/e Cedola/e Variabile/i e dunque sul valore delle Obbligazioni a Tasso Variabile o delle Obbligazioni a Tasso Misto, al ricorrere di Eventi di Turbativa del mercato e Eventi Straordinari) (l’**“Agente per il Calcolo”**).

L’Agente per il Calcolo potrà coincidere con l’Emittente, con uno dei Responsabili del Collocamento o dei Collocatori o dei Collocatori Garanti o con il diverso soggetto individuato nelle Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l’Emittente avrà la facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del prestito medesimo, l’Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell’Emittente stesso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul proprio sito *internet* e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. L’Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive resterà in carica per lo svolgimento del suo ruolo fino alla data di efficacia della nomina dell’Agente di Calcolo sostitutivo. Con riferimento alla singola emissione, l’Agente per il Calcolo opererà in buona fede, agendo con la diligenza del professionista, e attenendosi alla migliore prassi di mercato; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s’intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell’Emittente e degli Obbligazionisti, salva l’ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l’Emittente, laddove non svolga il ruolo di Agente per il Calcolo, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito Obbligazionario svolte dall’Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall’Agente per il Calcolo in relazione all’attività da questi svolta ai sensi del

relativo Prestito Obbligazionario.

### **8.12 Descrizione della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi**

#### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Floor

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo put europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza massima pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

#### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza massima pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

#### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap e Floor

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call europeo, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un'opzione di tipo put europeo, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza massima pari a quella delle Obbligazioni. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

## **9. Data di Scadenza, eventuale ammortamento e modalità di rimborso**

### *(i) Data di Scadenza*

La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni non potranno avere una durata superiore a 10 anni.

Qualora la Data di Scadenza cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive.

### *(ii) Ammortamento*

Le Obbligazioni non prevedono alcun tipo di ammortamento.

### *(iii) Modalità di rimborso*

Le Obbligazioni sono rimborsate alla Data di Scadenza, senza deduzione di spese, in un'unica soluzione, per un ammontare pari almeno al 100% del Valore Nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari (il "**Prezzo di Rimborso**").

## **10. Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo**

### *(i) Indicazione del tasso di rendimento*

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo e al netto dell'effetto fiscale.

(ii) *Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento*

Il rendimento effettivo, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito Obbligazionario, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (“**TIR**”) alla data indicata nelle Condizioni Definitive e sulla base del Prezzo di Emissione o del Prezzo di Offerta.

Il TIR rappresenta quel tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di cassa al Prezzo di Emissione o del Prezzo di Offerta, calcolato sul presupposto che l'investitore detenga le Obbligazioni fino a scadenza, reinvesta gli interessi pagati sulle Obbligazioni con il medesimo rendimento e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Inoltre, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il rendimento delle Obbligazioni può dipendere dal pagamento di Cedole Fisse.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Misto (in quest'ultimo caso per la sola componente di interessi a tasso variabile), il tasso interno di rendimento è funzione del Parametro di Riferimento prescelto. Il valore futuro del Parametro di Riferimento non è noto al momento dell'emissione e per la determinazione del rendimento si ipotizza che il suo valore resti costante per tutta la durata del prestito.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni può dipendere anche dalla presenza di un eventuale *floor e/o cap*.

## **11. Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti e altre informazioni**

Non è prevista la costituzione di organizzazioni per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

Per ciascuna emissione di Obbligazioni può essere nominato un rappresentante comune degli Obbligazionisti, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni.

### **11.1 Modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni**

Fermo restando l'obbligo, ove applicabile ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 23 del Regolamento Prospetti, di predisporre un supplemento alla Nota Informativa, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente può apportare ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche:

- necessarie od opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni (ivi inclusi, *inter alia*, i regolamenti e le istruzioni di qualsiasi mercato regolamentato o altra sede di negoziazione su cui sono quotate le Obbligazioni ovvero i regolamenti del relativo sistema di gestione accentrata); o
- intese a correggere un errore materiale, manifesto o acclarato; o
- finalizzate ad eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo.

Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nel successivo sottoparagrafo 11.2 “Comunicazioni”.

## **11.2 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni di CDP ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente, <https://www.cdp.it> e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni quotate, sono fatte salve le regole sulle comunicazioni previste dal rilevante mercato regolamentato.

## **12. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

Le Condizioni Definitive riportano gli estremi della delibera di emissione del Prestito Obbligazionario.

## **13. Data di Emissione**

Le Obbligazioni sono emesse alla data indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Emissione**”).

## **14. Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli**

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del *United States Securities Act* del 1933, così come successivamente modificato e integrato (il “*Securities Act*”), e non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti d’America o a, o per conto di o a beneficio di, *U.S. person* eccetto che in talune operazioni esenti dagli obblighi di registrazione previsti dal *Securities Act*. I termini usati nel presente paragrafo hanno il significato attribuito loro nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.

## **15. Regime fiscale**

Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell’investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge prevedano l’applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su tali pagamenti, gli investitori potranno ricevere un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

Ai sensi della Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l’Emittente si impegna a tenere indenne e manlevare i portatori delle Obbligazioni qualora, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra: (i) quella derivante dall’applicazione dell’aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione della Nota Informativa, conformemente al regime fiscale di seguito descritto e (ii) quella derivante dall’applicazione dell’aliquota *pro-tempore* vigente per i titoli pubblici di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati.

## **16. Identità dell’offerente/soggetto che chiede l’ammissione a negoziazione, qualora diverso dall’Emittente**

Le Obbligazioni di cui al Programma di emissione oggetto della Nota Informativa sono offerte in sottoscrizione dall’Emittente che ne richiederà l’ammissione delle Obbligazioni a negoziazione su una delle sedi specificate nella Sezione 6 “*Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione*” della Nota Informativa.

## ALLEGATO AI TERMINI E CONDIZIONI

<b>Agente per i Pagamenti</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dell'effettuazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
<b>Agente per il Calcolo</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
<b>Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>)</b>	Indica con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Buoni Fruttiferi Postali</b>	Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato e integrato, i Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti finanziari nominativi emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano liquidati, in linea capitale e interessi, alla relativa data di scadenza, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare.
<b>Cap o Tasso Massimo</b>	Il valore massimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola</b>	L'eventuale Cedola a Tasso Fisso Costante/Cedola a Tasso Fisso Crescente/Cedola a Tasso Fisso Decrescente/Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto /Cedola Fissa/Cedola Variabile.
<b>Cedola a Tasso Fisso Costante</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, la cedola a tasso fisso calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo costante predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato secondo almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente; (iii) costante, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso Crescente</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato crescente, e l'ammontare così ottenuto per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ) indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso Decrescente</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato decrescente, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte al paragrafo 8.2 "Disposizioni relative agli Interessi da pagare" dei Termini e Condizioni.

<b>Cedola Fissa</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso fisso costante, crescente ovvero decrescente calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato, un valore percentuale fisso lordo crescente predeterminato ovvero un valore percentuale fisso lordo decrescente predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte al paragrafo 8.2 “ <i>Disposizioni relative agli Interessi da pagare</i> ” dei Termini e Condizioni.
<b>Clausola di Indennizzo per motivi fiscali</b>	La Clausola di Indennizzo per motivi fiscali prevede che, qualora durante la vita delle Obbligazioni, si renda applicabile ai portatori delle Obbligazioni, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione della Nota Informativa, secondo quanto previsto al paragrafo 4.15 “ <i>Regime Fiscale</i> ” della Nota Informativa e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati, l'Emittente terrà indenni e manleverà i portatori delle Obbligazioni dall'onere fiscale aggiuntivo da questi ultimi effettivamente sopportato. Salvo quanto sopra specificato, tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni o, comunque, in conseguenza dell'investimento nelle stesse, sono e saranno ad esclusivo carico dei portatori delle Obbligazioni.
<b>Collocatori</b>	Le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati del collocamento delle Obbligazioni.
<b>Collocatore/i Garante/i</b>	La/e banca/banche e l'/gli intermediario/i finanziario/i, indicati nelle Condizioni Definitive, che, oltre ad essere incaricati del collocamento delle Obbligazioni, hanno assunto nei confronti dell'Emittente specifici impegni di garanzia in relazione alla sottoscrizione delle medesime.
<b>Condizioni Definitive</b>	Le condizioni definitive relative all'offerta e/o quotazione delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente dall'Emittente, in occasione di ogni emissione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione, o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile saranno messe a disposizione del pubblico sul sito <i>internet</i> dell'Emittente nonché negli altri eventuali luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.
<b>CONSOB</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<b>Convenzione di Calcolo</b>	Ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito specificate:  <b><i>Following Business Day Convention</i></b> , indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare

	<p>sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data.</p> <p><b>Modified Following Business Day Convention</b> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, l'ammontare del rimborso finale, e/o della Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p><b>Preceding Business Day Convention</b> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p>La Convenzione di Calcolo può essere <i>Adjusted</i> ovvero <i>Unadjusted</i>.</p> <p><b>Adjusted</b> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p> <p><b>Unadjusted</b> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p>
<b>Data di Emissione</b>	La data di emissione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Godimento</b>	La data a partire dalla quale maturano interessi sulle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Pagamento degli Interessi</b>	Ciascuna data di pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Regolamento</b>	La data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori iniziali a fronte dell'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo.
<b>Data di Scadenza</b>	La data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui è previsto il rimborso delle Obbligazioni.
<b>Distribuzione sul MOT</b>	Nel caso in cui sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa S.p.A., le Obbligazioni possono essere acquistate per il tramite di Intermediari Abilitati, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
<b>Documento di Registrazione</b>	Il documento di registrazione relativo a Cassa depositi e prestiti S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0087865/23 del 5 ottobre 2023.



<b>Emittente o Cassa depositi e prestiti S.p.A. o CDP</b>	Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede legale in Via Goito 4 - 00185 Roma.
<b>Fattore di Partecipazione o P</b>	La percentuale, espressa come ammontare prefissato (superiore, uguale o inferiore al 100%) applicata al Parametro di Riferimento ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile ed indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Floor o Tasso Minimo</b>	Il valore minimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Gestione Ordinaria</b>	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato e integrato, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Ordinaria sono ricomprese le unità responsabili delle attività di finanziamento e le relative attività di consulenza, studio e ricerca per la realizzazione di, tra le altre: (i) opere, impianti, reti e dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità; (ii) investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo, ambiente ed efficientamento energetico.
<b>Gestione Separata</b>	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato e integrato, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Separata sono ricomprese le unità responsabili dell'attività di finanziamento dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, ovvero della concessione di finanziamenti, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse dai soggetti precedentemente menzionati, del finanziamento di operazioni nei settori di interesse generale individuati con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), delle operazioni di interesse pubblico per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e delle operazioni effettuate a favore delle PMI per finalità di sostegno dell'economia. Rientrano altresì nella competenza della Gestione Separata la gestione delle attività e delle funzioni trasferite al MEF con la trasformazione di CDP in società per azioni e la fornitura di servizi di consulenza a soggetti interni alla Pubblica Amministrazione. In Gestione Separata sono inoltre possibili interventi destinati all'accrescimento dell'efficienza energetica e finanziamenti nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.
<b>Giorno Lavorativo o Giorno Lavorativo Bancario</b>	Indica, salvo il caso in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, un giorno in cui le banche sono aperte a Milano secondo il calendario TARGET, per il regolamento di pagamenti in Euro.
<b>Gruppo CDP</b>	Cassa depositi e prestiti S.p.A. unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.
<b>Intermediario Abilitato</b>	Le imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società

	di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
<b>Investitori Qualificati</b>	Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, e relativa normativa regolamentare di attuazione.
<b>Libretti di Risparmio Postale</b>	Ai sensi decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato e integrato, i Libretti di Risparmio Postale sono prodotti finanziari nominativi emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano, ai quali sono applicabili anche le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di libretti di deposito a risparmio.
<b>Margine o M</b>	Valore (pari o superiore al Margine Minimo) espresso in termini percentuali ovvero come ammontare prefissato, utilizzato per il calcolo delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili  Per ciascuna emissione, tale valore viene determinato a conclusione del Periodo di Offerta e comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente ( <a href="https://www.cdp.it">https://www.cdp.it</a> ) e su quello/i del/i Responsabile/i del Collocamento e del/i Collocatore/i, nonché diffuso tramite il meccanismo di diffusione e stoccaggio "1INFO" ( <a href="http://www.1info.it">www.1info.it</a> ) e contestualmente trasmesso a CONSOB e a Borsa Italiana, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta delle Obbligazioni.
<b>Margine Minimo</b>	Valore minimo che il Margine può assumere, che può anche essere pari a zero, espresso in termini percentuali ovvero come ammontare prefissato, e indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Modulo di Adesione</b>	Il modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per l'adesione alle Singole Offerte.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive e redatta in conformità all'articolo 7 del Regolamento Prospetti.
<b>Obbligazioni o Titoli o Prestito Obbligazionario</b>	Le obbligazioni a tasso fisso costante (le " <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Costante</b> "), le obbligazioni a tasso fisso crescente (le " <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente</b> "), le obbligazioni a tasso fisso decrescente (le " <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente</b> "), le obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le " <b>Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto</b> "), le obbligazioni a tasso variabile con possibilità di <i>cap e/o floor</i> (le " <b>Obbligazioni a Tasso Variabile</b> ") e le obbligazioni a tasso misto con possibilità di <i>cap e/o floor</i> (le " <b>Obbligazioni a Tasso Misto</b> "), di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Programma.
<b>Obbligazionisti</b>	I portatori delle Obbligazioni.
<b>Parametro di Riferimento o S</b>	Per le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto è il parametro, indicato nelle Condizioni Definitive, cui sono indicizzate le Cedole a Tasso Variabile e le Cedole Variabili.

<b>Periodo di Offerta</b>	Il periodo in cui è possibile aderire all'offerta delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente successivamente modificato a seguito di proroga o chiusura anticipata.
<b>Prezzo di Emissione</b>	Il prezzo al quale sono emesse le Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo al quale sono offerte le Obbligazioni come indicato nelle Condizioni Definitive ovvero reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Rimborso</b>	Il prezzo del rimborso delle relative Obbligazioni che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale, o almeno pari al Prezzo di Emissione se sopra la pari, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Programma</b>	Il programma di offerta e/o di quotazione, costituito ai sensi della Nota Informativa, di prestiti obbligazionari denominati "Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di <i>cap e/o floor</i> e Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di <i>cap e/o floor</i> ".
<b>Prospetto di Base</b>	Il prospetto di base redatto in conformità al Regolamento Prospetti, al Regolamento Delegato 980 e al Regolamento Emittenti. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione entrambi come di volta in volta integrati e modificati da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento Mercati</b>	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato e integrato.
<b>Responsabile del Collocamento</b>	Ciascun soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, ciascun coordinatore del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni.
<b>Risparmio Postale</b>	La raccolta di fondi, tramite Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio Postale, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato effettuata da CDP avvalendosi di Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato e integrato.

<b>Singola Offerta o Offerta</b>	L'offerta delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
<b>Singola Quotazione o Quotazione</b>	La quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
<b>Sistema di Gestione Accentrata</b>	Il sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan, denominazione commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6.
<b>TARGET</b>	Il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti <i>Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer</i> che utilizza una piattaforma unica condivisa.
<b>Tasso di Interesse Minimo</b>	Il tasso di interesse nominale annuo lordo determinato nelle Condizioni Definitive al di sotto del quale, al termine del Periodo di Offerta, non potrà essere fissato il tasso di interesse.
<b>Termini e Condizioni</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni, da offrirsi e/o quotarsi ai sensi del Programma, ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, che sono riportate alla Sezione 4 " <i>Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o da ammettere alla quotazione – Termini e Condizioni</i> " della Nota Informativa.
<b>Termini e Condizioni delle Obbligazioni</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive.
<b>Terzo Garante</b>	Ciascun soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive e non incaricato del collocamento delle Obbligazioni, che ha assunto nei confronti dell'Emittente specifici impegni di garanzia in relazione alla sottoscrizione delle medesime.
<b>Testo Unico</b>	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato e integrato.
<b>Valore Nominale o VN</b>	Il valore nominale delle Obbligazioni.
<b>Valore Nominale Complessivo</b>	Il valore nominale complessivo di una serie di Obbligazioni.